

Le istruzioni contenute nella circolare inviata da Assofiduciarie il 27 dicembre scorso alle associate

Informative con diffida alle banche

L'utilizzo dei dati delle fiduciarie limitato ai fini antiriciclaggio

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nel trasmettere i dati dei fiduciari agli istituti di credito le fiduciarie dovranno diffidare la banca a non utilizzare i dati comunicati per fini diversi da quelli propri della normativa antiriciclaggio.

È questo uno dei principali chiarimenti traibili dalla circolare (Com 2007-057) avente a oggetto: «Recepimento direttiva antiriciclaggio - Dlgs 21 novembre 2007 n. 231 - Considerazioni operative» inviata, lo scorso 27 dicembre, dall'Assofiduciarie a tutte le associate.

Verifica della clientela: titolare effettivo. Sul tema viene evidenziato, in primo luogo, che in base alle nuove disposizioni gli adempimenti circa la verifica della clientela si spostano dalla semplice acquisizione dei dati relativi all'identità anagrafica, fino a oggi richiesti, a una verifica mirata sulla qualità del rapporto.

Circa la verifica della clientela, particolare attenzione viene richiesta in merito all'individuazione del titolare effettivo. Si raccomanda, infatti, alle affiliate di «valutare attentamente la situazione in cui una persona fisica qualificata come cliente (fiduciante) possa lecitamente operare per conto di altra persona fisica, titolare effettivo del rapporto fiduciario». Per identificare quest'ultimo, inoltre, le fiduciarie potranno far ricorso ai registri disponibili presso il pubblico (dati Cerved), farsi rilasciare una dichiarazione dal fiduciante, ottenere informazioni con altre modalità. In forza di quanto previsto dall'art. 21 del decreto, inoltre, la fiduciaria dovrà procedere alla richiesta di una dichiarazione sottoscritta dal cliente (fiduciante) e sotto la sua responsabilità, che attesti l'insussistenza di altro titolare effettivo ovvero la sua sussistenza. In quest'ultimo caso tale dichiarazione dovrà contenere tutte le informazioni atte all'identificazione e verifica del titolare effettivo.

Obblighi semplificati. Nella circolare si evidenzia che l'art. 25 del decreto esonera gli intermediari dagli adempimenti inerenti l'adeguata verifica se il cliente è: - un intermediario indicato all'art. 11, comma 1 e comma 2, lett. b) e c) (in cui non sono comprese le fiduciarie); - un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva, o situato in uno stato comunitario che imponga obblighi equivalenti.

Le principali novità per le società fiduciarie

In fase di apertura del rapporto maggiore analisi, rispetto alle procedure attuali, del cliente e dell'operazione richiesta.

Obbligo di raccolta di dati, dichiarazioni e certificazioni, anche attraverso specifiche dichiarazioni del Mandante.

Organizzazione e gestione dei dati e delle informazioni raccolte.

Controllo costante, nel corso del rapporto, della adeguata verifica della clientela analizzando le transazioni concluse e verificandone la compatibilità con il Mandante/Rapporto.

Divieto di movimentazione di valori pari o superiori ai 5.000 Euro se non per tramite Banche, a far data dal 30 aprile 2008.

Così la diffida

I presenti dati vengono forniti esclusivamente in funzione dell'adempimento del D.lgs n. 231 del 14 dicembre 2007 e pertanto il trattamento degli stessi deve effettuarsi esclusivamente ai fini di cui sopra e pertanto il trattamento degli stessi deve effettuarsi esclusivamente e per il tramite di soggetti e/o strutture esclusivamente dedicati agli adempimenti delle prescrizioni della citata norma.

Qualunque altro utilizzo e segnatamente la diffusione dei dati suddetti a strutture preposte o adette a mansioni diverse da quelle di cui sopra sarà considerata quale violazione della riservatezza del D.L. 196/2003 e renderà passibili il destinatario della presente delle sanzioni ai sensi della suddetta normativa nonché del risarcimento del danno.

Poiché nel novero dei soggetti che, se clienti di altri intermediari, possono consentire a questi ultimi di fruire dell'esonero dall'adempimento degli obblighi di adeguata verifica non sono ricomprese le società fiduciarie, si verifica la seguente situazione:

- se la fiduciaria ha come clienti altri intermediari, essa è esonerata dagli obblighi di adeguata verifica;
- e la Fiduciaria diventa cliente di altri intermediari questi non sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica.

In merito all'adeguata verifica nei confronti della fiduciaria si evidenzia che gli intermediari dovranno verificare sia la fiduciaria come soggetto non persona fisica, che il fiduciante come titolare effettivo/soggetto per conto del quale la fiduciaria

compie operazioni.

Attenzione, però, nel trasmettere i dati e le informazioni, la fiduciaria, avrà cura di rendere responsabile l'intermediario della riservatezza di quanto comunicato attraverso apposita diffida.

TRAFFICO UOMINI

Immigrazione Italia e Libia si accordano

Immigrazione clandestina alle strette: sottoscritto un piano d'intervento tra Libia e Italia per frenare il traffico di «merce umana» dal Nordafrica alle coste italiane. In sostanza, l'Italia s'impegna a cedere allo stato nordafricano sei unità navali della guardia di finanza, di cui tre guardacoste classe «Bigliani» e tre vedette classe «V-5000», fornendo, tra l'altro, il personale addetto all'addestramento, formazione, assistenza e manutenzione dei mezzi marittimi. Il protocollo d'intesa, attuato in base all'Accordo quadro tra Ue e Grande Giamahiria (Libia), è stato stipulato il 29/12/2007 a Tripoli, nel corso di un incontro tra il ministro dell'interno Giuliano Amato e il ministro degli esteri Abdurrahman Mohamed Shalgam. Come spiegato da una nota diffusa dal Viminale, sarà possibile limitare, oltre che lo sbarco di immigrati sulle coste meridionali italiane (Sicilia, Calabria e Puglia), anche il rischio di incidenti delle navi «carrette», fornendo dunque assistenza immediata ai naufraghi. Inoltre, secondo la stessa nota, l'Italia si impegna a cooperare con l'Unione europea, fornendo alla Libia finanziamenti, a carico del bilancio comunitario, finalizzati a incrementare il controllo di frontiera terrestre e marittimo.

Privacy/Notizie trattabili con elenchi ad hoc

Dati sui fallimenti alle centrali rischi

DI ANTONIO CICCIA

Le centrali rischi private possono trattare i dati sui fallimenti. Purché siano conservati in archivi separati. Lo ha precisato il garante nel provvedimento 31 ottobre 2007 (documento web n. 1459349, sul sito www.garanteprivacy.it), respingendo il ricorso di un privato nei confronti di una società di servizi. L'interessato ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardavano relativi a un fallimento, sostenendo che il trattamento sarebbe illecito ai sensi del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizie (sic). Secondo l'interessato la società non potrebbe conservare le informazioni sui fallimenti, non rientrando a sua detta le stesse fra i dati che consentono di valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio dell'interessato o, comunque, di verificare la sua affidabilità e puntualità nei pagamenti. A parte il merito delle contestazioni, il problema è se si applica il codice etico sulle informazioni creditizie alle notizie relative ai fallimenti. La società si è difesa rilevando le disposizioni del codice deontologico sul sistema di informazioni creditizie, invocate dall'interessato, attono ai dati contenuti nei Sic e non hanno nulla a che

vedere con i dati relativi al fallimento, trattati separatamente quali dati di fonte pubblica. Lo stesso codice ammette che notizie di questo tipo devono figurare in banche dati separate dal sistema di informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema. Il garante ha dato ragione alla società in quanto ha constatato che i dati relativi alla procedura fallimentare sono stati trattati in maniera lecita, trattandosi di informazioni desunte dal registro delle imprese e conservate in un archivio distinto da quello del sistema di informazioni creditizie, al quale non si applicano le disposizioni del codice deontologico. In sostanza il garante ha ritenuto estraneo alle disposizioni sulle informazioni creditizie i dati sulle procedure concorsuali. Questi ultimi trovano possibilità di trattamento nelle disposizioni generali del codice della privacy. La società che raccoglie e mette a disposizione informazioni creditizie può raccogliere anche le informazioni sui fallimenti. Deve però inserirle in un archivio separato. Per trattare i dati sui fallimenti, infine, non occorre il consenso dell'interessato (art. 24 del codice della privacy). I dati da elenchi pubblici, così come quelli di attività economiche, possono essere trattati senza preventivo assenso del soggetto cui si riferiscono.

Brevi

Il nuovo anno inizia bene per i piccoli imprenditori che presto ufficializzeranno il loro addio a Iva e Irap e potranno contare su adempimenti fiscali notevolmente semplificati. Le norme, introdotte dalla Finanziaria, erano subordinate all'emanazione di un decreto ministeriale dell'economia e delle finanze: il provvedimento è pronto e come anticipato su ItaliaOggi Sette del 30 dicembre scorso, verrà firmato nei prossimi giorni. Con la sua pubblicazione, partirà il nuovo regime di agevolazioni per i minimi, in base al quale le piccole imprese dovranno pagare solo un forfait.

L'aliquota media Ici sulla prima casa è calata nel 2007 al 5,04%. Lo rileva l'Ancof, l'Associazione nazionale consulenti tributari elaborando i dati presenti nel Rapporto 2007 dell'Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale relativo alla manovra finanziaria dei comuni. Sono stati 2.294 i comuni che hanno applicato l'aliquota ordinaria del 7%, 189 in più rispetto al 2006. Tuttavia, laddove è presente un aumento dell'aliquota ordinaria, si nota una parallela diminuzione dell'aliquota relativa all'abitazione principale in modo da ottenere un bilanciato carico impositivo.